MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

C.A.P. 67037

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 31-05-22

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10:45, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

C.F. 82000150662

Di Donato Francesco	Р	Oddis Marilena	Α
Trilli Giuseppe	Р	Olivieri Patrizia	Р
Cipriani Daniela	Р	Silvestri Maurizio	Α
Rucci Christian	Р	Oddis Monica	Α
Cordisco Domenico	Р	Amorosi Antonello	Α
Chiaverini Giuliano	Р		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Franca Colella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
		·

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 683, in base al quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- il comma 660, in base al quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"

Visto il Piano economico finanziario validato e determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31-05-2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022di €uro 762.644 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	€ 428.641
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	€ 334.003

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2022 Percentuale ripartizione		Utenze domestiche 60,82%	Utenze non domestiche 39,18%
Totale costi fissi	€ 333.208	€ 202.657,11	€ 130.550,89
Totale costo del servizio	€ 761.055	€ 462.873,04	€ 298.180,96

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con votazione indetta dal Sindaco – Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: votazione favorevole unanime espressa da n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- ➢ di approvare per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti
 (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per
 l'anno 2022 di cui alla Allegato A) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato B)
 relativa alle utenze non domestiche;
- → di quantificare in €uro 761.055 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021. La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR-2 Anno 2022 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
€ 427.846	€ 333.208	€ 761.055

1) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-05-2022 Pag. 4 COMUNE DI ROCCARASO

tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

- **2) di stabilire** che il versamento del rifiuto comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 20 luglio 2022;
 - 2° rata entro il 20 ottobre 2022
- *3)* di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, stante l'urgenza del presente atto, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge da n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Comunale	▶ Il Segretario
Firmato come all'Originale Francesco Di Donato	Firmato come all'Originale Franca Colella
PUBBLICAZ	ZIONE
In data odierna, la presente deliberazione vien comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comm	•
Roccaraso, li 03-06-22	▶ II Messo Comunale Daniela Di Tommaso
ATTESTAZI	ONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la pre	sente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatio (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a ☐ è divenuta esecutiva il	i sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
Roccaraso lì 03-06-2022	
È copia conforme all'originale.	
Roccaraso, lì	▶ II Responsabile del Servizio